

 <p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p>	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 "F. GRAVA"</p> <p>Via F. Filzi, 22 – 31015 CONEGLIANO – Tel. 0438/23655 C.F. 91035310266 – C.M..TVIC86900T e-mail: tvic86900t@istruzione.it - PEC: tvic86900t@pec.istruzione.it Sito: www.icconeglianoIgrava.edu</p>	
--	--	---

Circ. int. 67 del 10/03/2025

Ai coordinatori delle classi
Al personale docente

Oggetto: Obbligo di istruzione fascia di età 6-16 anni e sanzioni - Decreto Caivano (convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159)

Facendo seguito alla comunicazione prot. 11958/2024 dell'11/10/2024 si richiama l'attenzione sulla normativa attualmente in vigore rispetto all'obbligo di istruzione, con particolare riguardo al cosiddetto "Decreto Caivano" che disciplina i compiti dei sindaci e dei dirigenti scolastici ai fini della vigilanza sull'adempimento del predetto obbligo.

La scuola è aperta a tutti, è obbligatoria e gratuita (art.34, Costituzione) ed è impartita per almeno dieci anni (art.1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nella fascia di età 6 -16 anni.

I genitori/tutori, che esercitano la patria potestà, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, cosiddetti r.o.d.i., e assolvono tale obbligo con le seguenti modalità:

- con l'iscrizione del minore presso una istituzione scolastica statale, tramite le iscrizioni online, seguendo la nota emanata dal Ministero dell'istruzione e del merito e la circolare con le indicazioni pratiche dell'istituzione scolastica eletta, che vengono emanate per ogni anno scolastico;
- oppure, qualora intendano provvedere direttamente o privatamente, presentando annualmente la dichiarazione scritta al Dirigente dell'Istituzione Scolastica competente per territorio di residenza;
- ove, per gravi motivi di salute, il minore avesse bisogno di cure mediche tali da essere costretto ad assentarsi nello stesso anno scolastico per almeno 30 giorni anche non consecutivi, i genitori/tutori possono fare richiesta alla istituzione scolastica ove è iscritto il minore per usufruire del servizio di istruzione domiciliare (oppure, se ricoverato, può frequentare presso le specifiche sezioni di scuola in ospedale).

Il decreto legge 15 settembre 2023, n. 123 Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto Decreto Caivano, inasprisce le sanzioni per i genitori/tutori che esercitano la patria potestà, e prevede la reclusione per chi non cura l'istruzione ai figli. Conseguentemente il nucleo familiare perde il diritto dell'assegno di inclusione.

La mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione comporta la segnalazione al r.o.d.i. da parte del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del D.Lgs. 297/1994. Se entro sette giorni il r.o.d.i. non provvede all'iscrizione o non procura altrimenti

l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, il dirigente scolastico provvede a trasmettere la segnalazione al Sindaco del Comune di riferimento.

Ove il Sindaco procedesse all'ammonizione del r.o.d.i. il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a due anni per la mancata iscrizione del minore.

Le assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico (15 giorni anche non consecutivi nell'arco di tre mesi sono considerate elusione dell'obbligo di istruzione e comportano la segnalazione al r.o.d.i. da parte del dirigente scolastico ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 297/1994. Se il r.o.d.i. non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, il dirigente scolastico provvede a trasmettere la segnalazione al Sindaco del Comune di riferimento. Ove il Sindaco provvedesse all'ammonizione del r.o.d.i., il genitore/tutore è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore.

Obblighi dei genitori/tutori che esercitano la patria potestà

I genitori/tutori che esercitano la patria potestà, anche se non conviventi con il minore:

- vigilano sull'iscrizione dei figli a scuola e sulla loro regolare frequenza;
- giustificano tempestivamente le assenze, eventualmente fornendo la congrua documentazione prevista per le deroghe dell'istituto;
- contattano l'istituto per fornire valide motivazioni su assenze prolungate, se possibile anticipatamente ove le assenze fossero programmate.

Compiti del personale docente

I coordinatori delle classi:

- provvedono regolarmente al controllo delle assenze dal registro elettronico;
- entro il 10 di ogni mese inviano al dirigente scolastico la segnalazione delle frequenze non regolari
- contattano le famiglie anticipatamente tramite email e colloqui, quando il numero di assenze risulta critico e si rischia il fenomeno di elusione o di abbandono;
- segnalano direttamente al dirigente scolastico i casi urgenti, in cui si verificano assenze per quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza.

I docenti delle classi

- fanno l'appello, segnano le assenze e controllano le giustificazioni giornalmente;
- verificano le giustificazioni e le documentazioni relative alle deroghe dell'istituto, specificando sul registro quelle in deroga da decurtare dal conteggio totale delle assenze (inserire una nota in "annotazioni");
- segnalano al coordinatore eventuali assenze prolungate;
- sintetizzano in classe la circolare con parole semplici in modo da veicolare i concetti di mancato adempimento e sanzione erogata. L'argomento, però, sia spunto valido per sensibilizzare sull'importanza della frequenza scolastica e l'attività didattica sia proposta in chiave orientativa, in modo che allieve e allievi riflettano sul ruolo, che desiderano assumere in futuro nella società, nel solco del dettato dell'art. 4 della Costituzione italiana:
"Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società".

Responsabilità del dirigente scolastico

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi".

Assenze ammissibili nell'anno scolastico

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.62/2017, comma 1, "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe".
comma 2. "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Deroghe di istituto al limite massimo delle assenze

Come da Delibera del Collegio dei docenti, le assenze, giustificate con congrua documentazione, sono decurtate dal conteggio del monte ore di mancata frequenza dell'orario annuale personalizzato dell'anno scolastico, nei seguenti casi:

1. motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
 - assenze continuative motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
 - terapie e/o cure programmate
2. motivi personali e/o di famiglia:
 - allontanamenti temporanei disposti dall' autorità giudiziaria;
 - lutti certificati
 - separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;
 - rientro nel paese d'origine per motivi legali;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
 - situazioni particolari valutate insieme ai servizi di riferimento
 - situazioni particolari relative ad alunni itineranti
3. motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 20 ore:
 - uscite anticipate per attività sportiva e agonistica organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - lezioni o esami presso conservatori statali

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

NORMATIVA ESSENZIALI DI RIFERIMENTO

Responsabilità genitoriale

- Ai sensi dell'art. 316, comma 1 del Codice civile,

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore;

- Ai sensi dell'art. 337- ter, comma 3 del Codice civile,

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Adempimento dell'obbligo di istruzione

- Ai sensi dell'art. 30 della Costituzione italiana,

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio;

Mancato adempimento dell'obbligo di istruzione - segnalazioni e sanzioni penali

- decreto legge 15 settembre 2023, n. 123

"Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159", modifica e integra il D.Lgs.297/1994 e il codice penale.

- Ai sensi dell'articolo 570 ter del codice penale,

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 6 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Inoltre, ai sensi dell'art 2, comma 3 bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, "Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione".

Si invitano tutti gli attori della comunità educante al rispetto delle norme e a mantenere vivo il dialogo educativo nell'interesse primario delle studentesse e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Zamaì



Firmato digitalmente